



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 36 DEL 07/04/2020

OGGETTO: Autorizzazione ingresso e deposito rifiuti urbani indifferenziati codice CER 200301, raccolta gestita in procedura emergenza COVID-19, presso l'Ecocentro Comunale sito in Olbia Via Arabia Saudita ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'art. 2 che testualmente dispone: “*Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'art. 5, comma 4 che

sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 recante “*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2*” con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;

Vista la nota ISPRA approvata dal Consiglio SNPA in data 23.03.2020 recante “*Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti- Emergenza COVID-19*”

Viste l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 03.04.2020, recante “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani*” ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Dato atto che l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 03.04.2020 dispone che i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente conferiti presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il Comune conferitore e il gestore dell’impianto;

Ritenuto necessario consentire alla ditta De Vizia Transfer S.P.A., soggetto gestore del Servizio di Igiene Urbana, l’ingresso e il deposito dei rifiuti urbani non differenziati codice CER 20.03.01, gestiti in procedura di Emergenza COVID-19, presso il centro di raccolta comunale sito in Olbia Via Arabia Saudita, fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii finalizzati all’ottimizzazione del trasporto e conferimento dei rifiuti sopracitati presso il termovalorizzatore di Macchiareddu così come disposto dall’art. 6 della citata Ordinanza Presidente RAS n. 16/2020;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., il quale consente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Sindaco, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il

Ordinanza del Sindaco N. 36 del 07/04/2020

ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'Art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che dispone "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata, alla ditta De Vizia Transfer S.P.A., soggetto gestore del Servizio di Igiene Urbana, per le ragioni sopra indicate:

1. l'ingresso dei rifiuti urbani non differenziati codice CER 20.03.01 gestiti in procedura di Emergenza COVID-19 presso il centro di raccolta comunale sito in Olbia Via Arabia Saudita,
1. lo stoccaggio dei rifiuti urbani di cui al punto 1. fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;
2. che i rifiuti di cui sopra vengano collocati in appositi cassoni posizionati presso il centro di raccolta comunale di Via Arabia Saudita e che nell'esecuzione delle operazioni di ingresso, deposito e altra attività all'uopo necessaria, vengano rispettate da tutto il personale interessato tutte le misure di sicurezza generali nonché quelle dettate dall'emergenza in argomento;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza:

- al Dirigente del Settore Tecnico;
- alla ditta De Vizia Transfer S.p.A.;
- al Dirigente del Settore Polizia Locale;
- alla Prefettura di Sassari;
- alle Forze dell'Ordine;

Che la stessa venga inoltre:

Ordinanza del Sindaco N. 36 del 07/04/2020

Pagina 3 di 4

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 07/04/2020

Il Responsabile di Procedimento

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente